

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Le spedizioni e il trasporto di merci affidate a FDC Services S.p.A. (di seguito la "Società" o "FDC Services" licenziataria del marchio "FDC Services") verranno effettuate secondo le modalità e alle condizioni previste nelle presenti condizioni generali di contratto.

ART. 1 - Oggetto del contratto. /Rgdetto del contratto è il servizio di spedizione e/o di trasporto merci richiesto dal Cliente, anche indicato nel proseguito come "mittente", e costituirà specifico ed autonomo contratto regolato dalle condizioni di seguito specificate. La Società è autorizzata espressamente dal Cliente ad avvalersi, oltre che della propria organizzazione, anche delle prestazioni di terzi, anch'essi eventualmente QR/centricati del marchio "FDC Services" per l'esecuzione dei servizi di trasporto e spedizione ed ancillari a questi.

ART. 2 - Merci escluse dal trasporto. Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merci: a) Calme o resti umani; b) Animali o insetti (vivi o morti); c) Oro o preziosi od altri articoli di valore; d) Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130); e) Medaglie d'oro o d'argento; f) Cartamontati; g) Carte di valore esigibili al portatore; h) Gioielli in genere; i) Valori negoziabili; j) Spedizioni da consegnare all'attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate); k) Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali, ad esempio, piante o fiori); l) Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, Autorizzazioni Sanitarie etc.) per il trasporto; m) Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate; n) Spedizioni di armi, munizioni o parti d'armi; o) Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione; p) Generi di monopolio; q) Prodotti alimentari, medicinali e farmaceutici trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata, che necessitano di refrigerazione e/o di altro controllo ambientale r) Merce con valore superiore ad Euro 5.000,00 se non assicurata con un prodotto assicurativo del vettore che copra l'intero valore della merce stessa. s) Marijuana, ivi inclusa quella per uso ricreativo o medico, nonché cannabinoidi derivanti da marijuana (CBD), nonché qualsiasi prodotto contenente tetraidrocannabinoli (THC), indipendentemente dai valori; t) Piante di canapa grezza o non raffinata, o parti delle stesse (inclusi steli, foglie, fiori e semi di canapa). Sono inoltre esclusi dal trasporto da parte di FDC Services merci o colli la cui spedizione è vietata dalle disposizioni di legge applicabili in materia di sicurezza, o esplicitamente, o al loro contenuto, al destinatario o al Paese verso cui o da cui devono essere spediti.

Per disposizioni applicabili si intende ogni legge, regolamento o provvedimento che impone divieti (inclusi quelli commerciali o economici) a paesi, individui o enti, inclusi senza alcuna limitazione quelli imposti dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dagli stati membri dell'Unione Europea. La Società si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione delle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della società nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con i procuratori della società.

La Società non è obbligata ad ispezionare il carico per verificare che le merci siano tra quelle escluse ai sensi del presente articolo. La stessa si riserva tuttavia il diritto di ispezionare il carico anche senza preavviso e avrà il diritto di rifiutare di trasportare le merci anche in fase di trasporto inoltrato.

ART. 3 - Dichiarazioni del mittente. Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la Società è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la Società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l'errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni, multe e/o danni derivanti alla Società nell'esecuzione del trasporto a causa delle spedizioni in violazione della normativa privacy (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003). Il mittente rispetto al trattamento di questi ulteriori dati personali manleva i) & 6HUXFHV, così come eventuali soggetti terzi che collaborano con la Società da qualsiasi responsabilità e/o danno, che dovesse essere riconosciuta in capo a i) & 6HUXFHV o terzi prestatori di servizi, per effetto del trattamento di detti ulteriori dati personali forniti dal cliente.

ART. 4 - Modalità di ritiro e consegna. In espresse deroga a quanto stabilito dall'art. 1693, comma secondo Cod. Civ., l'accettazione delle cose da trasportare senza riserve non comporta presunzione che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. I ritiri e le consegne delle merci s'intendono effettuati a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario (accessibili ai normali mezzi di trasporto). I ritiri e le consegne in punti diversi da quelli previsti dal paragrafo precedente sono considerati prestazioni supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente tassati secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione, così come il carico e lo scarico di merci che richiedono attività specifica di facchinaggio. Tali corrispettivi sono a carico del mittente per i ritiri e del destinatario per la consegna, salvo diversa pattuizione scritta cui la società potrà usare dispositivi elettronici per ottenere la prova di consegna e il mittente accetta di non eccepire alla Società che quest'ultima non fornisca prova scritta della consegna per il solo fatto che le relative informazioni, ivi inclusa la sottoscrizione del destinatario, sono tenute e memorizzate su supporto elettronico e non cartaceo.

Il Cliente prende atto che in caso di spedizione internazionale la consegna verrà eseguita secondo i termini e le condizioni in vigore nel Paese di destino. Il Cliente prende, in particolare, atto che la prestazione non potrà essere considerata inadempita per il solo fatto della mancanza della prova di consegna con sottoscrizione dal destinatario, laddove tale sottoscrizione non sia prevista dalla disciplina applicata dal Partner internazionale. Pertanto, con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Cliente rinuncia preventivamente a svolgere contestazioni circa l'eventuale mancata consegna della merce eccetto alla Società la mancanza della relativa prova di consegna sottoscritta e dispensa, al contempo, la Società stessa dall'onere di provare l'avvenuta consegna attraverso l'esibizione del medesimo documento sottoscritto dal destinatario della spedizione.

ART. 5 - Merci voluminose. Le merci voluminose, e s'intendono tali tutte quelle che non raggiungono il rapporto di 300 kilogrammi per metro cubo, vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto (in pratica cmc x 3 = peso tassabile) indipendentemente dal peso reale.

ART. 6a - Merci fragili. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte della Società non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamenti e/o rotture.

ART. 6b - Merci alimentari, medicinali e farmaceutici non deperibili. Le spedizioni di tali categorie di merci possono essere effettuate solo ed esclusivamente se contenute in imballi adeguati e pertanto il cliente garantisce che le spedizioni affidate, oltre agli accorgimenti adottati per tutelare le specifiche esigenze del prodotto, saranno dotate di un adeguato imballo primario e secondario, nel caso in cui il prodotto da spedire necessiti del perfetto isolamento/tutela del contenuto. Le spedizioni dovranno essere accompagnate dalla documentazione necessaria a renderle idonee al trasporto e conformi ai requisiti di cui alle presenti condizioni ed alla legge applicabile. Per maggiori informazioni vedi [IRRGHUMH e-health Service](#)

ART. 7 - Giacenze. Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile alla Società ed in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia per il periodo massimo di 6 mesi dietro compenso di € 2,15/q.le giorno indivisibile (salva l'applicazione del rapporto peso/volume di cui all'art. 5). Le istruzioni saranno validamente date soltanto per iscritto. La responsabilità del vettore, in caso di perdita e/o avaria della merce durante il periodo di giacenza, è regolata dall'art. 19).

ART. 8 - Riconsegna al mittente e/o destinatario. Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative (carraggio e/o rispedizione), fermo restando quanto previsto all'art. 7).

ART. 9 - Invio di corrispondenza. Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalle norme postali che regolano l'affrancatura a carico del mittente secondo le tariffe vigenti. Le sanzioni derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra saranno addebitate al mittente, proprietario o loro agente che ha commesso l'infrazione. La Società non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione ad aste, gare di appalto e quant'altro richiesta, a pena di decadenza, il recapito entro un certo termine. Il mittente esonererà sin d'ora da qualsiasi responsabilità la Società per danni da ritardata consegna di siffatto genere di documenti.

ART. 10 - Dichiarazione di valore. Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intende chiedere la copertura assicurativa di cui all'articolo seguente, è tenuto ad indicare il valore della stessa. L'importo del contrassegno non indica e non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.

ART. 11 - Assicurazione di valore. La Società ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della Società, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. I rischi coperti sono, salva esplicita e diversa indicazione da parte del mittente, quelli indicati nelle condizioni generali di polizza. L'indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell'assicuratore ad accertare l'effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno riscaricabile, verrà applicato uno scoperto a carico del mittente secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle principali compagnie assicuratrici, variabile tra il 20% ed il 30% del valore della merce, che si accollerà senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati per iscritto con il personale della Società. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla compagnia assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.

ART. 12 - Ritardata consegna della merce. Nessun termine per la consegna ha carattere vincolante per la Società, con la conseguenza che quest'ultima non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni derivanti al mittente e/o al destinatario dal ritardo nella consegna. Non avrà in nessun caso il valore di deroga a quanto sopra l'accettazione da parte della Società di merce, plichi o documenti sui quali direttamente sull'involucro, o sul bollettino di consegna delle stesse, siano state apposte le espressioni "tassativo" o "urgente" o altre espressioni equivalenti. Deroghe a quanto sopra potranno essere validamente concordate soltanto per iscritto con la Direzione della Società. In tale caso, la responsabilità della Società per ritardi nella consegna non potrà mai essere superiore ai limiti risarcitori previsti dall'art. 19) delle presenti condizioni generali.

ART. 13 - Pagamento del porto. Tutte le spedizioni affidate alla Società si intendono in porto franco, salvo esplicita dicitura "Porto Assegnato" apposta sul bollettino di consegna dal mittente. In quest'ultimo caso, la Società non provvederà alla consegna della merce se non previo pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la Società richiederà il pagamento, secondo le tariffe di porto franco, al mittente, che si impegna inoltre a trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all'invio della spedizione. Nel periodo di attesa delle istruzioni, la Società considererà le merci "in giacenza" applicando quanto stabilito nell'art. 7) delle presenti condizioni generali. Qualora il mittente chieda la restituzione delle merci, sarà tenuto al pagamento del porto; si applicherà, inoltre, l'art. 8) delle presenti condizioni generali.

ART. 14 - Mandato di contrassegno. In caso di bollettazione delle spedizioni effettuate dalla Società, nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta indirizzata alla Società stessa, con la quale dovrà essere specificato il mezzo di riscossione del contrassegno e salva ogni facoltà della Società di accettare o meno il mandato. In ogni caso (e in aggiunta) il mittente assume l'obbligo di provvedere affinché l'importo del contrassegno sia indicato chiaramente in cifre e lettere unitamente alla dicitura "C/ASSEGNO", con timbro a tampone di almeno cm. 10 x 3. Il mittente, inoltre, si obbliga ad indicare sul DDT o sulla Distinta Spedizioni, in maniera chiara e leggibile, le disposizioni di incasso del contrassegno avendo cura di indicare una delle seguenti modalità:

- 1) autorizzazione ad accettare assegni di conto corrente (bancario o postale) emessi all'ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna;
- 2) autorizzazione ad accettare assegni circolari emessi all'ordine del mittente con la dicitura non trasferibile e completi di data corrispondente a quella della consegna o comunque di data antecedente;
- 3) autorizzazione ad accettare assegni bancari, postali o altri titoli di credito, così come vengono rilasciati dal destinatario (per chi intende accettare qualsivoglia titolo di credito, in luogo del contante).

In assenza di una delle suddette disposizioni di riscossione, la Società è autorizzata ad accettare esclusivamente contanti, quale mezzo di riscossione del contrassegno. Resta inteso che la Società non incasserà contrassegni in contanti di importo superiore ai limiti consentiti dalla legge come di volta in volta definiti.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente articolo, non potrà ritenersi validamente ed efficacemente conferito alcun incarico di contrassegno. Resta inteso che la società agisce solamente in qualità di incaricato alla riscossione e resta pertanto onere del mittente rispettare le normative in materia di anti-riciclaggio previste dalla legge.

L'obbligazione di riscossione del contrassegno sarà perfettamente adempiuta dalla Società tanto con l'incasso di denaro contante, quanto con la ricezione dei titoli di credito e/o dei mezzi di pagamento indicati dal mittente con le modalità di cui ai precedenti punti da 1) a 3) e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società per la mancata riscossione dell'assegno e/o del titolo di pagamento ritirato in conformità alle indicazioni fornite dal mittente. Il contrassegno incassato in contanti sarà restituito al mittente entro 90 giorni dalla data di consegna della merce.

Qualora invece la bollettazione della spedizione da gravare con contrassegno venisse effettuata direttamente dal mittente, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Società in caso di omessa indicazione del mandato di contrassegno in fase di inserimento dei dati della spedizione, anche nel caso in cui tale indicazione, unitamente alle disposizioni di incasso, dovesse essere inserita nei documenti accompagnatori della spedizione (es DDT, bolla etc.) in cifre e lettere unitamente alla dicitura "C/ASSEGNO", con timbro a tampone di almeno cm. 10 X 3 e sia stata firmata specificatamente (in aggiunta alla sottoscrizione a piè di bolla) per presa visione dell'incarico della Società al ritiro del materiale.

Nel caso in cui dovessero emergere delle difformità tra i dati inseriti direttamente dal mittente in fase di bollettazione e quanto risulta dalla documentazione accompagnatoria della spedizione, prevarranno in ogni caso le condizioni e le modalità inserite dal mittente a sistema mediante gli strumenti informatici messi a disposizione della Società.

ART. 15 - Reclami al vettore. Il vettore provvederà alla consegna anche se all'atto del ricevimento, il destinatario intenda formulare riserve. Il vettore si riserva il diritto di ispezionare la merce in ogni fase del trasporto al fine di verificarne l'integrità. La perdita o l'avarità della merce devono essere contestate per iscritto con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla Società a pena di decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce e/o dalla scoperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1698 c.c.. In tal caso, la merce dovrà essere tenuta a disposizione del vettore e/o della sua Compagnia assicuratrice per le verifiche del caso.

ART. 16 - Diritto di pesatura. Il vettore si riserva il diritto di verificare peso e dimensioni dei colli e di effettuare addobbiato relativo secondo tariffa.

ART. 17 - Modificabilità delle tariffe. Le tariffe non comprendono I.V.A.. La Società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le tariffe applicate, l'elenco delle merci escluse dal trasporto, l'elenco delle aree servite, i tempi di resa, nonché specifiche pattuizioni contrattuali. Nel caso in cui intenda avvalersi di tale facoltà, la Società invierà al cliente una proposta di modifica unilaterale, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Ricevuta detta proposta, il cliente potrà recedere dal contratto mediante invio alla Società di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. A seguito del recesso la Società non addebiterà penali né spese ulteriori rispetto a quelle già previste contrattualmente. Il Cliente prende atto che dal 1° gennaio di ogni anno (salvo che il contratto sia sottoscritto o rinnovato tra il mese di settembre e quello di dicembre, poiché in tal caso si intenderà dal 1° gennaio dell'anno successivo) le tariffe verranno rivalutate nella misura del 100% sulla base dell'indice ISTAT(NIC). Le proposte unilaterali di modifica si intenderanno approvate, qualora il cliente non receda dal contratto entro il termine indicato.

ART. 18 - Rinuncia alla compensazione. Il mittente rinuncia, anche ai sensi dell' art. 1246 n. 4 Cod. Civ., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che possa vantare nei confronti della Società, con i crediti da quest'ultima vantati verso il mittente stesso. In particolare il mittente non potrà sospendere il pagamento dei noli in attesa di ricevere qualsivoglia indennizzo.

ART. 19 - Limitazione del risarcimento. La Società si intenderà liberata da ogni e qualsiasi responsabilità quando la merce sia stata messa a disposizione del destinatario. Si intende "messa a disposizione" quella merce per la quale sia stato fatto avviso orale di ritiro al destinatario e/o alle persone presenti nel suo domicilio; ovvero lasciato avviso scritto in caso di loro assenza. Il mittente conviene che l'ammontare del risarcimento dovuto dal vettore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale, in caso di perdita e/o avaria delle merci allo stesso consegnate non potrà essere superiore al limite fissato dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, e letto esplicitamente, ma non esaustivo - da quelle di cui all'articolo 1696 del Codice Civile alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e ai Dlgs. n. 286/2005. Ogni azione nei confronti della Società si intenderà estinta con la consegna al destinatario senza opposizione di riserve scritte o, in caso di danni non immediatamente rilevabili, se non viene inviata comunicazione scritta alla Società entro il termine di legge. Sono escluse da ogni indennizzo le merci di cui all'art. 2).

ART. 20 - Presunzione di caso fortuito. Ai sensi dell'art. 1694 Cod. Civ. si presume che costituiscono caso fortuito i casi di: furto, rapina, scoppio di pneumatico, sciopero e incendio.

ART. 21 - Trasporti in abbonamento. Per trasporto in abbonamento si intende, ai soli fini del presente contratto, l'acquisto da parte del cliente di servizi di trasporto per un importo concordato non rimborsabile. Il credito del cliente viene aggiornato mensilmente a decurtazione del credito iniziale fino ad esaurimento con invio di estratto conto analitico delle spedizioni e/o servizi effettuati. Il contratto in abbonamento viene automaticamente rinnovato all'esaurimento del credito mediante

emissione di relativa fattura. Il cliente potrà rifiutare il rinnovo respingendo la fattura di cui sopra entro n. 7 giorni dalla ricezione della stessa. In tale caso sarà tenuto a corrispondere alla Società il saldo risultante tra credito ed estratto conto. Il credito deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto o del rinnovo. Salvo diversa pattuizione il corrispettivo dovrà essere corrisposto alla stipula del contratto.

ART. 22 - Risoluzione del contratto e recesso. La Società potrà verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, documenti relativi a merce già consegnata o accettata. Qualora tali indicazioni non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative, la Società avrà diritto di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con effetto dalla comunicazione di volersi avvalere della presente clausola. In tal caso la Società ha facoltà di trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7 ovvero di depositarla presso terzi a spese del mittente e, in caso di merce pericolosa o di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione a spese del mittente. La Società si riserva il diritto di recedere dal contratto in ogni tempo ex art. 1373 Cod. Civ. mediante comunicazione scritta al mittente. In tale caso la Società potrà trattenere in deposito la merce già consegnata per la spedizione, con applicazione di quanto stabilito al precedente art. 7, ovvero depositarla presso terzi a spese del mittente.

ART. 23 - Diritto di ritenzione e Privilegio. A copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, la Società, avrà la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione, sia merci che c/assegni, ed avrà privilegio sugli stessi ai sensi degli artt. 2761 e 2759 C.C.

ART. 24 - Facoltà di compensazione. Nel caso in cui, al momento della riscossione dei contrassegni di cui al precedente art. 14), la Società vantasse crediti derivanti da qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio debito di restituzione dei contrassegni per compensazione con i suddetti crediti.

ART. 25 - Oneri del mittente - esoneri di responsabilità. Ogni contestazione inerente la fattura relativa alle spedizioni effettuate dovrà essere comunicata dal mittente alla Società, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata spedita entro il giorno trenta del primo mese successivo a quello di invio della fattura relativa alle effettuate spedizioni. In difetto, la fattura stessa si presumerà, ad ogni effetto ed esclusa la prova contraria, ricevuta ed accettata dal mittente. Quest'ultimo non potrà più contestare la non corrispondenza dei dati e degli importi indicati nelle fatture a quelli delle spedizioni cui si riferiscono ed alle tariffe concordate.

ART. 26 - Dichiarazione di garanzia del mittente. Il mittente dichiara di tenere completamente sollevata la Società da tutte le richieste di risarcimento danni dirette e indirette che alla Società possono essere avanzate in conseguenza di danni a cose e/o animali e/o persone provocati direttamente o indirettamente dalla merce consegnata.

ART. 27 - Ritardato pagamento. Dal giorno successivo alla scadenza del termine concordato per il pagamento, il mittente è tenuto a corrispondere alla Società gli interessi moratori sulle somme dovute, nella misura pari al tasso unico di riferimento maggiorato di 7 punti ai sensi dell'art. 5 del DLGS 231/2002, oltre alle spese per il recupero del credito, ai sensi dell'art. 6 del DLGS 231/2002. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall'inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Ri.Ba.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto per le eventuali ulteriori fatture, con ogni conseguenza di legge a riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata, con decorrenza dalla data di emissione della fattura, senza necessità di messa in mora. Le somme versate dal mittente verranno imputate ai sensi dell'art. 1194 C.C.

ART. 28 - Flex Delivery Service. In caso di acquisto del servizio Flex Delivery Service nazionale ("FDS"), il Cliente prende atto ed accetta sin d'ora che con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di trasporto, il Cliente stesso e/o il soggetto avente titolo contrattuale nel trasporto, autorizza la Società a definire, in qualsiasi fase del servizio, direttamente con il destinatario, secondo le preferenze che quest'ultimo esprimerà:

(i) il luogo della consegna (FDC Services)

(ii) l'ora della consegna;

(iii) le modalità con le quali dovrà essere effettuata la consegna (a titolo esemplificativo, chi provvederà al ritiro della spedizione, che potrebbe quindi essere anche un soggetto diverso da quello indicato in fase di richiesta della spedizione).

In particolare con riferimento all'opzione "consegna in luogo sicuro" prevista del servizio FDS, il mittente e/o il soggetto avente titolo contrattuale nel trasporto prende atto ed accetta che in tale eventualità nessuno sarà presente al momento della consegna, pertanto la ricevente di consegna non potrà essere sottoscritta ed eventuali riserve non potranno essere apposte. Il Cliente conferma quindi che la merce si considererà accettata senza riserve e la prestazione della Società sarà ritenuta conclusa e ben adempita, con conseguente estinzione delle azioni nei confronti della Società, nel momento in cui la merce verrà lasciata nel luogo indicato dal destinatario e ne verrà scattata una fotografia, che per quanto di sua competenza, il mittente autorizza a scattare e conservare per il tempo necessario. Il mittente e/o il soggetto avente titolo contrattuale nel trasporto dichiara pertanto, che non riterrà la Società responsabile di quanto dovesse accadere alla merce dopo che la stessa sia stata lasciata nel luogo sicuro indicato dal destinatario (a titolo esemplificativo per eventi atmosferici, danneggiamenti, furti etc). Il mittente e/o il soggetto avente titolo contrattuale nel trasporto pertanto, rinuncia a contestare l'eventuale mancata consegna della merce eccedendo alla Società la mancanza della relativa prova di consegna sottoscritta, laddove la Società fornisca la fotografia della merce lasciata nel luogo indicato dal destinatario. Il mittente e/o il soggetto avente titolo contrattuale nel trasporto inoltre rinuncia ad agire nei confronti della Società per il risarcimento di quanto dovesse versare al destinatario a qualsiasi titolo a fronte della mancata consegna della merce, anche se la stessa fosse confermata con sentenza passata in giudicato, nonché per il risarcimento di eventuali danni per perdite o avarie non contestate al momento della consegna. Valga quanto sopra anche nel caso di merce/spedizioni assicurate.

ART. 29 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni valgono le "CONDIZIONI GENERALI" predisposte dalla Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 07/01/1997 o successive modifiche delle stesse e di cui il Cliente si dichiara a conoscenza.

ART. 30 - Foro competente. Per qualsivoglia controversia inerente al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 31 - Nullità parziale. L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole delle presenti condizioni generali di contratto non si estende ad altre clausole.

ART. 32 - Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi del Reg. UE 679/2016 ("Regolamento") e D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), FDC Services Titolare del trattamento ("Titolare"), tratta i dati personali, forniti dal Cliente o comunque acquisiti nel corso del servizio richiesto, per le seguenti finalità: (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione del contratto, ivi incluso il controllo delle spedizioni e le attività di customer service; (b) finalità amministrative contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), inclusa la verifica della solvibilità anche attraverso consultazione di elenchi pubblici e/o fornitori autorizzati, (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di FDC Services o di terzi (ivi incluse le Licenziatrici e le altre società del Gruppo FDC Services), gestione del contenzioso, in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni, attività di recupero del credito;

(d) raffronto con sanction list, in ossequio alle applicabili disposizioni di legge, ai fini di accertamento e verifica di eventuali sanzioni amministrative e/o penali comminate al mittente, o al soggetto che stipula il contratto, dalle autorità competenti; (e) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità ex lett. (a) e (e) è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento dei dati è necessario e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il contratto. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b), (c) e (d) la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di FDC Services e/o di terzi, incluse le società facenti parte del Gruppo FDC Services; in questi casi, il conferimento dei dati è necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire la prestazione richiesta. Inoltre, previo separato consenso del Cliente, da esprimersi in calce alle presenti condizioni generali, FDC Services potrà trattare i dati personali per finalità di marketing, quali a titolo esemplificativo l'invio di comunicazioni informative inerenti i servizi FDC Services, incluse le società del gruppo FDC Services, o di partner commerciali, inviti ad eventi, ricerche di mercato, sia con modalità automatizzate (es. email, fax), che non automatizzate (es. telefono, posta cartacea). La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dal consenso libero e facoltativo, e l'eventuale rifiuto di prestare detto consenso precluderà solo la possibilità di ricevere le comunicazioni illustrate.

Per le finalità illustrate i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a FDC Services; (ii) banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione; (iii) società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di FDC Services; (iv) soggetti legittimati ad accedere e/o ricevere i dati sulla base di disposizioni di legge, normativa secondaria e/o ordini delle autorità. La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta a FDC Services ai recapiti indicati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione dello stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. Inoltre, i dati potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto ai tempi individuati nel presente paragrafo per fini di analisi e statistica, realizzati in modalità aggregata nonché per le attività di marketing, ove richieste dal Cliente, fino a quando il cliente non si opporrà al relativo trattamento. Il Cliente potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi a FDC Services all'indirizzo email assistenza@fdcservices.it, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili: (i) ottenere la conferma che sia in corso il trattamento dei dati personali e, in tal caso, di chiedere l'accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; (ii) chiedere la rettifica dei dati inesatti o incompleti; (iii) chiedere la cancellazione dei dati; (iv) chiedere la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmetterli ad altro titolare, o di ottenere la trasmissione diretta da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (c.d. "portabilità dei dati"); (vi) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, anche parzialmente per quanto riguarda le diverse finalità di marketing per cui può revocare il consenso e i singoli mezzi di comunicazione e, qualora ritenga che il trattamento dei dati forniti violi il Regolamento, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). I dati di contatto del Data Protection Officer per FDC Services sono i seguenti: assistenza@fdcservices.it.

ART. 33 - Modifica delle condizioni generali. Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da un procuratore della Società.

ART. 34 - Autorizzazione Generale del Ministero delle Comunicazioni. N. AUG/001434/2004.

ART. 35 - Conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001. La Società svolge la propria attività in piena conformità con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e dal Codice Etico adottati dalla Società. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato ed integrato, il Mittente dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01;
- di aver preso visione sul sito www.fdcservices.it delle norme del Codice Etico e dei Principi del Modello 231.

La violazione, da parte del Mittente, dei principi descritti nei documenti sopra citati e messi a disposizione dalla Società, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la Società; il presente contratto potrà essere risolto per fatto e colpa del Mittente con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne la Società.

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ANNULLANO E SOSTITUISCONO OGNI PRECEDENTE ACCORDO.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli delle condizioni generali di trasporto: art. 33 (modifica delle condizioni generali di trasporto); art. 4 (modalità di ritiro e consegna); art. 5 (merci voluminose); art. 6a (merci fragili); art. 6b (merci alimentari, medicinali e farmaceutici non deperibili); art. 7 (giacenze-durata - smaltimento); art. 9 (invio di corrispondenza); art. 10 (dichiarazioni del mittente); art. 11 (dichiarazione di valore); art. 12 (errata o ritardata consegna della merce); art. 13 (pagamento del porto); art. 14 (mandato di contrassegno - compensazione); art. 15 (reclami al vettore); art. 18 (rinuncia del Cliente alla compensazione); art. 19 (limitazione del risarcimento); art. 20 (presunzione di caso fortuito); art. 22 (recesso unilaterale della Società); art. 23 (diritto di ritenzione); art. 26 (dichiarazione di garanzia del Cliente); art. 27 (condizioni di pagamento - interesse convenzionale di mora); art. 28 (flex delivery service); art. 32 (privacy); art. 30 (foro competente).